

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO IMU

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, agli articoli 8 e9, la cui applicazione è stata anticipata in via sperimentale, dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 2, articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214., il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ai sensi dell'art.2 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L'abitazione principale coincide dunque con la residenza della famiglia. Ne deriva che, ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del rapporto affettivo alla base della convivenza.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 nei limiti minimi e massimi dalla stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale, per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ARTICOLO 4

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5, decreto legislativo n.504 del 1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con deliberazione di Giunta Comunale vengono determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

ARTICOLO 5

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra i predetti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del d.lgs. n.504 del 1992.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione nonché delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 7

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

ARTICOLO 8

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.15 del regolamento generale delle entrate.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal contribuente a titolo di imposta municipale propria.

ARTICOLO 9

ATTIVITA' DI RECUPERO

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi, non supera l'importo di euro 12,00.

ARTICOLO 10

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Le modalità di versamento sono previste dalla Legge.
2. L'imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

ARTICOLO 12

SANZIONI E INTERESSI

1. Si applicano in quanto compatibili, a tutte le violazioni del presente regolamento, le disposizioni del regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme:
 - Decreti legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997;
 - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.;
 - Art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

ARTICOLO 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile.

ARTICOLO 14

NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.